

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Deliberazione n° 52/29

del 19 maggio 2011

IL PRESIDENTE

- VISTO** l'articolo 8 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'articolo 8, comma 1 dello Statuto del CONI;
- VISTO** l'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 (convertito con Legge 27 luglio 2004 n° 186) il quale nel confermare che il CONI è l'unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1,3,5,7,8,9,10,11 e 12 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n° 289 e succ. modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.L.vo 23 luglio 1999, n° 242 e successive modificazioni. Inoltre, dispone che il CONI trasmetta annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi;
- VISTA** la delibera del Consiglio Nazionale n° 1288 del 11 novembre 2004 con la quale alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva è stata attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica) collegando il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse all'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito con la medesima deliberazione;
- VISTA** la decisione della Giunta Nazionale inserita nel verbale della riunione dello scorso 24 giugno 2010, con riguardo alle associazioni e società sportive dilettantistiche nonché ai rispettivi organismi di affiliazione, relativamente alla definizione dei termini entro i quali effettuare l'iscrizione al Registro per il perfezionamento del riconoscimento ai fini sportivi;
- AVUTO CONTO** che in assenza di un termine prestabilito dalla normativa del CONI ai fini del riconoscimento definitivo, dal 2006 si è verificato che molte Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva hanno regolarmente riaffiliato associazioni/società sportive nelle more dell'iscrizione al Registro;
- PRESO ATTO** che il CONI ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del citato Decreto Legge

m

28 maggio 2004 n° 136, pur sottolineando la posizione regolare delle iscritte ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate, sin dal primo invio del 2005 anche l'elenco delle associazioni/società in possesso del riconoscimento ai fini sportivi concesso dalle FSN/DSA/EPS su delega del Consiglio Nazionale;

PRESO ATTO altresì, della necessità, anche ai fini fiscali di individuare le soluzioni più idonee per salvaguardare il volontariato sportivo che rischia di incappare in responsabilità patrimoniali per violazioni tributarie in conseguenza di mancati adempimenti formali;

PRESO ATTO della predetta decisione della Giunta Nazionale circa la necessità di stabilire a partire dall'anno sportivo 2011 la validità temporale del riconoscimento provvisorio contestuale alla ratifica della affiliazione ovvero della riaffiliazione nei casi in cui un intero anno sportivo si sia concluso senza il perfezionamento dell'iscrizione al Registro;

DELIBERA

- che il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva per effetto della delibera di Consiglio Nazionale n° 1288 del 11 novembre 2004 anche in carenza della prevista iscrizione al Registro sia da intendere quale riconoscimento definitivo fino al 31/12/2010;
- che a partire dall'anno sportivo in scadenza al 31/12/2011 (stagione sportiva 2011/2012 per gli organismi che non fanno riferimento all'anno solare) il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva s'intende nullo in mancanza dell'iscrizione al Registro entro 90 gg. dalla data di acquisizione del flusso di aggiornamento inviato dalle FSN/DSA/EPS alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport - Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi, ovvero entro la data di scadenza dell'anno sportivo in corso se la trasmissione del flusso avviene negli ultimi 90 gg. dell'anno, impegnando l'Ufficio Sistemi Informativi e Telecomunicazioni della CONIServizi SpA a provvedere alle connesse implementazioni informatiche del programma di gestione del Registro CONI nel rispetto delle indicazioni e nei tempi individuati dalla Direzione Territorio e Promozione dello Sport - Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi.
- che per quanto concerne il possesso del requisito del riconoscimento del CONI ai fini del beneficio del 5 per mille per le annualità dal 2006 al 2010, restano validi gli atti e le decisioni già adottati dal CONI.

La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica della Giunta Nazionale nella prima riunione utile che provvederà a sottoporre la stessa al Consiglio Nazionale per le materie di competenza.


Giovanni Petrucci